

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 9

UDINE, 30 GIUGNO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

L'attività del Prefetto

Rapporti al Consiglio delle corporazioni ed alle Gerarchie provinciali - Visite e rapporti in vari centri della Provincia

L'Ecc. Mosconi, nuovo Prefetto di Udine, appena preso possesso della sua alta carica, ha immediatamente iniziato l'esame dei più importanti problemi economici strettamente connessi alle maggiori esigenze del momento ed in una prima riunione, svoltasi presso il Consiglio delle corporazioni, ha convocato gli esponenti delle varie branche dell'attività produttiva della provincia, imparando agli stessi precise direttive per l'opera da svolgere in futuro allo scopo di potenziare al massimo tutte le attività agricole, commerciali ed industriali della nostra zona.

Il Prefetto ha poi tenuto rapporto al Teatro Puccini ai podestà e segretari di Fascio della provincia, nonché ai dirigenti delle organizzazioni sindacali ed economiche; rapporto che ha costituito un'importante rassegna di tutte le forze politiche, amministrative economiche e sindacali a cui l'Ecc. Mosconi ha rivolto la parola soffermandosi particolarmente sui diversi problemi interessanti la nostra

provincia e per la cui risoluzione è richiesta la più attiva collaborazione di tutti i preposti alle varie organizzazioni.

Nei giorni seguenti il Prefetto si è recato a Marano Lagunare, a Pordenone, a Cividale, a Palmanova ed a Latisana, ove si è interessato dei vari problemi inerenti la necessità di quelle popolazioni. A Marano ha visitato gli stabilimenti della ditta Mazzola ed il mercato ittico; a Cividale, dopo il rapporto ai Podestà ed ai segretari politici del mandamento, si è recato al Collegio dei figli delle CC. NN. "C. Ciano".

A Palmanova ed a Latisana l'Ecc. Mosconi ha visitato diverse aziende agricole presenziando ai lavori della trebbiatura.

Durante la sua permanenza in sede il Prefetto ha continuato a ricevere la visita di molti dirigenti e di personalità cittadine con le quali ha preso contatto per una più stretta e fattiva collaborazione in tutti i settori.

Disposizioni confederali per le inadempienze annone dei commercianti

Il Presidente della Confederazione dei commercianti, al fine di dare un indirizzo unitario all'attività disciplinare delle organizzazioni dipendenti e di rendere sempre più efficace l'azione di repressione contro le ditte che, nell'esercizio dell'attività commerciale, contravengono alle norme che regolano la distribuzione e i prezzi, ha impartito nuove direttive alle Federazioni nazionali e alle Unioni provinciali.

Le disposizioni confederali precisano che le inadempienze alla disciplina della distribuzione e dei prezzi ed alle norme impartite dagli organi competenti (Sepral, C.P.C., Unione commercianti) devono essere colpite con provvedimento disciplinare sindacale e con quelli della sospensione o esclusione dalle assegnazioni di generi razionati.

In tali casi di infrazione, i due provvedimenti devono considerarsi complementari e non essere adottati separatamente. Il provvedimento di esclusione dalle assegnazioni si applica nei casi di maggiore gravità; mentre in tutti gli altri casi si applica la sospensione.

La circolare confederale precisa che i provvedimenti di esclusione e sospensione delle assegnazioni devono essere deliberati dall'organo permanente, costituito presso le Unioni provinciali e nel quale sono rappresentati il P.N.F., la Sepral e i C. P. C., mentre l'applicazione dei provvedimenti stessi resta di competenza dell'Unione provinciale dei commercianti.

Il Presidente della Confederazione fascista dei commercianti precisa infine, nelle sue istruzioni, che i provvedimenti disciplinari che non siano conseguenza

di infrazione alla disciplina della distribuzione e dei prezzi ed alle norme impartite dalle Sepral e dai C.P.C. e dalle Unioni dei commercianti, non devono dare luogo ad esclusione o sospensione dalle assegnazioni.

Obbligo legale dei cartellini - prezzo

L'Unione dei commercianti ha recentemente ricordato, ancora una volta, a tutti gli esercenti ed in particolare a quelli di generi di abbigliamento l'assoluto obbligo di legge di applicare il cartellino - prezzo a tutti gli articoli esposti in vetrina ed anche a tutti quelli che si trovano nell'interno dei negozi. Speciale attenzione deve essere rivolta, negli esercizi di generi dell'abbigliamento, agli articoli non tipo, i quali debbono essere venduti ai prezzi dei corrispondenti prodotti tipo e portare il relativo cartellino. Tutto ciò per non incorrere nelle sanzioni previste dalla disciplina che attualmente vige per questa materia.

Da parte nostra, a questo proposito, aggiungiamo quanto raccomandato innumerevoli volte su questo giornale e cioè che il cartellino-prezzo deve essere chiarissimo, ottimamente visibile anche a chi lo deve vedere ad una certa distanza attraverso i cristalli della vetrina; questo benedetto cartellino non deve mai suscitare equivoci, non dev'essere... furbescamente voltato dall'altra parte o celato fra le pieghe di un tessuto, o scritto in caratteri microscopici, ecc. Insomma, non solo ci deve essere e sempre, ma deve sempre essere visibilissimo a chiunque.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

Repressioni del mercato nero

Il più severo controllo sui grandi alberghi e locali di lusso

I punti 6 e 7 delle 9 deliberazioni approvate dal Direttorio del Partito e presentate al Duce recano:

La repressione, con ogni mezzo, del mercato nero — fenomeno comune a tutti i Paesi in guerra — ma addirittura incompatibile con l'etica fascista. Il Partito si propone di seguire a battere la strada

già intrapresa, inasprendo le sanzioni contro gli evasori e trattando — ove fosse necessario — più aspramente coloro che acquistano a prezzi esorbitanti essendo proprio costoro che sviliscono nella maniera più deleteria la nostra moneta e moltiplicano la ingordigia degli speculatori. Impegna tutti gli iscritti a denunciare senza alcun riguardo i contravventori.

Il più severo controllo e — se del caso — la chiusura dei grandi alberghi, delle pensioni e dei ristoranti di lusso, delle sartorie maschili e femminili di lusso, delle calzolerie e dei magazzini di confezioni di lusso che non si attennero alla disciplina di guerra.

Addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata - R.D.L. 3-6-1943-XXI n. 452

Si illustrano qui di seguito le principali disposizioni che maggiormente interessano le categorie commerciali. Precisando che tali disposizioni sono entrate in vigore il giorno 16 giugno.

1. - Aliquota dell'addizionale. — La aliquota dell'addizionale è del 1%, essa si applica — salvo le eccezioni di cui si dirà in appresso — a tutti indistintamente gli atti economici che danno luogo ad entrata soggetta alla relativa imposta, a norma della legge organica e successive modificazioni.

Questa addizionale fa carico esclusivamente alla persona od ente che consegue l'entrata — cioè non è trasferibile sull'altro contraente — e pertanto non è dovuta per le importazioni dall'estero.

2. - Modo di pagamento dell'imposta. — L'addizionale come anche l'imposta sull'entrata corrispondente si applicano:

a) esclusivamente con marche quando la somma dei due tributi non supera le L. 100;

b) facoltativamente a mezzo marche ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, quando la somma dei due tributi supera le L. 100 ma non le L. 500;

c) quando il detto ammontare supera le L. 500, esclusivamente a mezzo dei conti correnti postali.

Resta così abrogata — accogliendo il voto espresso dalla Con-

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

federazione — la disposizione del R.D.L. 11 febbraio 1943-XXI numero 105 per la quale era obbligatorio il pagamento a mezzo dei conti correnti postali quando l'imposta superava le L. 50.

3. - Vendite al minuto - Aliquota speciale - Modo di pagamento. Per le vendite al minuto l'aliquota fissata nella misura dell'1,20%. L'imposta si corrisponde mediante applicazione delle relative marche, o con annotazione di versamento in conto corrente postale, a seconda dell'entità, sul prezzo globale delle fatture di acquisto, comprendendo cioè anche le spese accessorie (imballaggio, trasporto ecc.) e l'imposta sull'entrata. Ciò sia nei riguardi dei commercianti al minuto abbonati in base agli accordi sindacali (alimenti, tessili, ecc.) sia nei riguardi di quelli che invece pagano l'imposta per ciascun atto di vendita, mediante marche. Poiché per disposizione di legge,

l'addizionale non si applica agli atti economici compiuti anteriormente al 16 corr., ancorché la consegna o spedizione della merce avvenga in epoca posteriore, sempre quando ciò risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, i dettaglianti dovranno corrispondere nella prima

Non acquistare sul mercato nero: è una rinuncia che devi al sacrificio dei combattenti che donano tutto se stessi perché la Patria viva e vinca.

applicazione della legge, cioè in questi primi giorni, nel modo suindicato, l'addizionale su quelle fatture sulle quali l'addizionale è stata corrisposta dal loro venditore o fornitore.

4. - Oggetti d'arte, vendite all'asta ecc. - Aliquota speciale di imposta sull'entrata. — Per le vendite in conto proprio o di terzi anche a mezzo di pubblica asta o di mostre ed esposizioni riguardanti antichità di ogni genere, curiosità, libri antichi, oggetti da collezione — compresi i francobolli — nonché pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi l'aliquota di imposta sull'entrata è elevata al 25%.

Non è dovuta, invece l'addizionale di guerra.

5. - Prodotti soggetti ad imposta entrata una volta tanto. — L'addizionale è dovuta non soltanto sull'atto economico per il quale si paga l'aliquota una volta tanto, ma anche per gli atti economici successivi per i quali, col provvedimento che si illustra è resa obbligatoria l'emissione della fattura o corrispondente documento.

6. - Bestiame e vini. — Per il bestiame bovino, ovino e suino è ripristinata l'imposta sull'entrata una volta tanto all'atto della macellazione con aliquota del 12%, comprensiva sia dell'imposta per gli atti economici anteriori, che per quelli successivi alla macellazione compresa la vendita al minuto limitatamente al commercio delle carni macellate e delle salumerie e dei grassi alimentari, esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali pelli, ossa, setole ecc. Tutti questi atti sono esenti altresì dall'addizionale straordinaria di guerra.

Per il bestiame equino, invece, resta fermo il normale regime di imposta sull'entrata nella misura del 2% sia per gli scambi di bestiame vivo che macellato e per-



tanto per ciascun atto economico è dovuta anche l'addizionale straordinario di guerra.

Per i vini resta immutato il regime di pagamento dell'imposta entrata una volta tanto all'atto del pagamento dell'imposta di consumo. Le sole vendite al minuto sono assoggettate all'addizionale del 1,20% secondo le norme già indicate al n. 3.

Per le merci e prodotti per i quali la riscossione dell'imposta sull'entrata fu sospesa in virtù del R.D.L. 19 febbraio 1942-XX, n. 53, (cioè: pasta, riso, olio d'oliva, farina di granoturco, grassi di maiale, lardo, pancetta, guanciale, strutto, formaggio, legumi secchi e patate) l'addizionale straordinaria di guerra non è dovuta.

Per le somministrazioni nei pubblici esercizi e per le prestazioni di servizio (p. e. spedizionieri) la addizionale straordinaria di guerra viene riscossa mediante maggiorazione del 50% sul canone annuo di abbonamento.

Edimiro Bortolozzi nuovo Federale di Udine

Il dott. Mario Gino, valoroso ufficiale della grande guerra, mutilato e decorato di tre medaglie d'argento e di una di bronzo, ha lasciato la carica di Federale di Udine dopo circa tre anni di permanenza tra noi, durante i quali ha saputo con alacre attività e con ferma fede fascista risolvere importanti problemi organizzativi specialmente nel campo assistenziale, lasciando una vasta traccia per l'attività da lui svolta in favore del fascismo locale.

A nuovo Federale di Udine è stato chiamato Edimiro Bortolozzi, proveniente dalle schiere giovanili del Partito e già nostro Vice Federale. Combattente della guerra spagnola ed attuale, decorato di medaglia d'argento, della croce di guerra al valor militare, ufficiale della M.V.S.N., il camerata Bortolozzi, che ha assunto la sua alta carica in un momento in cui tutte le energie sono protese verso la conquista delle migliori mete per la nostra cara Patria, continuerà a dare la sua appassionata ed apprezzata opera per il potenziamento del Fascismo locale, i cui maggiori esponenti, unitamente ai più umili gregari, collaboreranno con lui per il raggiungimento degli immancabili destini dell'Italia nostra.

Da queste colonne, a mezzo nostro, i commercianti friulani gli porgono il più deferente saluto augurale.

Il censimento del bestiame indetto per il 20 luglio

Sono esclusi i polli e i conigli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste viene disposto il censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino, con esclusione degli animali da cortile (pollame in genere e conigli) esistenti alla mezzanotte del 20 luglio 1943 XXI nel territorio del Regno.

Il provvedimento è determinato dalla necessità di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denunce e l'elaborazione dei risultati

VINCERE E VINCEREMO

sono affidati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni, presso i quali i detentori di bestiame debbono presentare denuncia del predetto bestiame posseduto alla data suindicata.

Destino delle parole

Si è così diffuso in senso allarmante e controproducente, il significato della parola "disciplina" che — scrive "Caronte" su Il Lavoro Agricolo Fascista — stentiamo noi stessi, a darle la proprietà che discorsivamente o concettosamente eravamo abituati a darle. Segno dei tempi. Della chiara profonda significazione etica, che la parola comportava, si fa commercio oggi, di maliziosa se non ambigua interpretazione. Colpa dell'uso, piuttosto improprio, che le si attribuisce. Difatti, appena si legge che un determinato prodotto, un qualsiasi genere sarà da ora "disciplinato" ecco, che a quel prodotto e a quel genere bisognerà dare il definitivo addio. In quanto considerato morto, sparito, dilagante. Siccome è questa, ormai, un'abitudine del tempo di guerra, non l'avremmo per niente rilevata se non si fosse cacciata, con una certa molestia, nella nostra mente una idea, forse un'ideocrazia. Quella destinata ad esigere una revisione avveduta del nostro dizionario. Perché l'uso e l'abuso di quella che, nelle stilistiche delle scuole medie, si chiama improprietà delle parole, ha generato equivoci e preoccupazioni. E non v'è persona degnissima che non aguzzi le orecchie e non si senta solcare la fronte di sudore al solo leggere di disciplina, di autarchia, di coordinamento, come si trattasse di materie infamabili o di matite americane. La colpa una volta tanto non è del pubblico. In tempi come questi, un po' tutti sono impressionabili, e non v'è cattiveria peggiore di chi adoperando parole decisamente premeditate improprie ne dilata il contenuto e ne mortifica la sostanza.

Bella assai era la parola "disciplina". Ma bisognava usarla con parsimonia, con temperanza, adattarla a tempo e luogo, in senso piuttosto filosofico anziché in senso cabalistico. Oggi, essa diffonde paura terribile, e colui cui capita leggere che da oggi sarà disciplinata la vendita della pomata per i calli, anche non avvedendo ai piedi, corre, ugualmente veloce, a farsene una provvista.

Notiziario dell'Unione Commercianti

Inoltre domande per la ripartizione dei contingenti d'importazione Il semestre 1943 XXI merci varie

Le ditte interessate all'importazione delle merci in calce elencate, i cui contingenti sono amministrati direttamente dalla Federazione nazionale dei commercianti di legname, mobili ed affini, debbono presentare regolare domanda per il secondo semestre 1943, tenendo presente quanto appresso:

1) Le richieste debbono essere redatte di conformità al modulo da ritirarsi presso l'Unione distintamente per ogni voce e sotto voce doganale e per ogni Paese di provenienza;

2) Deve essere rigorosamente osservato il termine stabilito per l'invio; ogni ritardo può essere motivo di esclusione dalla ripartizione;

3) Per eventuali chiarimenti le Ditte debbono rivolgersi, prima di scrivere alla Federazione, alle Unioni fasciste dei commercianti dalle quali potranno avere tutte le precisazioni necessarie.

Merci di cui interessa l'importazione:

Lana di legno	V.T.D. 608
Remi	» 610
Mobili di legno non imbottiti	» 613
Mobili di legno imbottiti	» 614
Parti di mobili di legno	» 615
Assicelle di legno traforate per telai meccanici, persiane di legno avvolgibili	» 621
Tubetti, spole, fusi ecc.	» 622
Utensili e lavori n/n di legno	» 623
Sughero (a, b, c)	» 624
Lavori fatti con tritumi di sughero	» 625
Canne, giunchi e vimini greggi	» 627
Mobili di canne giunchi e vimini	» 628
Lavori n/n di giunchi, vimini, paglia e altre materie vegetali	» 629

Una domanda per ogni voce o sotto voce doganale

Richiesta d'importazione da presentare alla Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti di Legname mobili ed affini

ROMA

Ditta..... Indirizzo..... Merce da importare (indicare la voce, sotto voce di tariffa e la denominazione doganale).....

Dogana cui la merce sarà presentata..... Quantità richiesta: peso kg..... valore Lit..... Paese di provenienza..... (indicare oltre la provenienza per la quale si fa domanda di importazione altre provenienze possibili di approvigionamento allo scopo di dare alla Federazione la possibilità di assegnare contingenti su altri Paesi qualora non ve ne fossero e il Paese indicato).

Timbro della Ditta e firma..... li..... 1943 XXI.

Prezzo della filaccia greggia da ginestra

In seguito ad accordi intervenuti con il Ministero dell'Agricoltura il prezzo della filaccia greggia da ginestra viene stabilito in L. 25 al chilo, per merce di qualità buona mercantile, imballata, resa franco stabilimento produzione.

Conseguentemente i prezzi dei diaframmi oleari (fiscali) confe-

zionati a perfetta regola d'arte, vengono così fissati: per merce resa franco vagone partenza stabilimento produzione L. 52 al chilo; per merce resa al frantolano franco magazzino distribuzione L. 60 al chilo.

Sono abrogati i provvedimenti P. 134 e P. 146 pubblicati rispettivamente nei numeri del 16 ottobre 1941 e 258 del 31 ottobre 1941 della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Importazioni materiali edili elettrici ed idraulici

Domanda d'ammissione alla ripartizione dei contingenti Il Semestre 1943

L'Unione Commercianti comunica: Si invitano tutte le ditte importatrici interessate alle ripartizioni dei contingenti d'importazione di appartenenza della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico, e di cui al sottoidicato elenco, a presentare regolare domanda su apposito modulo da ritirare presso l'Unione.

Si avvertono le ditte interessate che saranno prese nella dovuta considerazione soltanto le domande delle ditte che hanno a suo tempo documentato le importazioni effettuate nell'anno 1934 per ogni singola voce doganale.

Le ditte importatrici sono invitate a rispondere con la massima esattezza alle domande comprese nel modulo, tenendo presente che ogni modulo vale solo per una voce e una provenienza.

Per le merci che verranno importate dai territori ora annessi alla Germania, entrati a far parte del territorio del Reich, le domande dovranno portare come indicazione del luogo di provenienza la Germania.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione.

Elenco contingenti d'importazione

ex 311 h.	- vasche da bagno
543	- marmo greggio
544	- alabastro greggio
545	- marmo e alabastro lavorati
546	- pietre per costruzioni
554	- lavagne di ardesia naturale e artificiale
555	- pietra da calce e cemento
560	- pietra pomice
568	- calce cotta e viva
569	- cemento
570	- gesso
572	- lavori di cemento armato
573	- lavori di gesso comuni
579	- Ambrogette
847 e	- carta da parati
942	- reticelle per incandescenza a gas
943	- lampade elettriche a filamento metallico
943 bis	- parti staccate di lampade elettriche
944	- fili, cordoni e cordoncini elettrici isolanti
945	- cordoni e cavi elettrici isolanti
945 bis	- tubi isolanti per condutture elettriche.

Commerciantes!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale. Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

Contributi sindacali per i dipendenti delle aziende del commercio

Si ricorda alle ditte commerciali che, in base agli accordi intervenuti fra la Confederazione fascista dei Commercianti e la Confederazione fascista dei Lavoratori del commercio, l'incarico della riscossione dei contributi sindacali, già affidato alla Cassa nazionale Malattie per gli addetti al commercio, viene esteso:

- 1) ai lavoratori con età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14;
- 2) ai lavoratori con retribuzione superiore alle L. 2000 mensili;
- 3) ai lavoratori di albergo e mensa, per le indennità di vitto ed alloggio ad essi corrisposte.

Le aziende sono perciò invitate a determinare direttamente l'importo del contributo sindacale 1,50 % sulle retribuzioni delle predette categorie di lavoratori e ad effettuare il versamento unitamente ai contributi per l'assistenza di malattia alla Cassa Naz. Malattie.

Abolizione degli aerei esteri per audizioni radiofoniche

Il Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi, Ispettorato Generale Traffico T. e RT., con nota n. 691793 del corrente diretta anche alla nostra Federazione, ha fatto presente:

Pervengono a questo Ministero frequenti quesiti circa la portata del R. D. L. n. 280 del 22 marzo 1943 XXI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 9 volgente, riguardante l'obbligo di demolizione degli aerei esteri.

Per quanto interessa particolarmente le classi industriale e commerciale, molti di tali quesiti si riferiscono al fatto che i costruttori e i commercianti, perché muniti di licenza di costruzione, vendita o riparazione di materiali radioelettrici rilasciata da questo Ministero, si credono autorizzati a mantenere gli aerei installati presso i propri stabilimenti, negozi od officine.

Si crede utile pertanto di chiarire che la eccezione accennata dal Decreto in parola dove si riferisce ad « apposita autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni », riguarda unicamente gli aerei per prove e collaudi di apparecchi radiotrasmettenti, per l'uso di stazioni rice-trasmettenti di pubblico interesse, l'impianto dei quali aerei è stato autorizzato da questi Ministero, intesi a norma di legge, il Comitato delle Telecomunicazioni e l'Autorità politica, con speciale concessione indipendentemente dal rilascio della licenza di costruzione e commercio.

Campioni non in vendita Pubblicità dei prezzi

E' stato chiesto se sui campioni esposti in vetrina, con l'indicazione: « campioni non in vendita » corra l'obbligo di apporre il cartellino dei prezzi.

« Si comunica che devono essere sottoposte all'obbligo della pubblicità dei prezzi anche le merci le quali vengono esposte nelle vetrine o nell'interno dei negozi, con il cartellino "campionario non in vendita" ».

Nell'attuale contingenza, infatti, in cui sono in vigore minute e rigorose disposizioni che disciplinano i prezzi e la distribuzione delle merci, è necessario che anche l'iniziativa puramente reclamistica venga effettuata in conformità delle norme di cui al R.D.L. 11 gennaio 1923 n. 138, in modo da dare al consumatore l'esatta nozione delle condizioni di vendita del prodotto.

Raccolta pelli coniglio e lepre

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, ha indirizzato alle Unioni provinciali la seguente circolare:

Attraverso le denunce mensili e le segnalazioni pervenute risulta che la raccolta delle pelli di coniglio e di lepre ha subito una forte contrazione, accentuatasi in modo ancora più grave nei mesi dell'anno in corso.

Nel rilevare quanto sopra il Ministero delle Corporazioni, con circolare C. 391, indirizzata alle Eccellenze i Prefetti, presidenti dei C. P. C. ha fatto presente che dalle inchieste fatte esperire è risultato che il fenomeno della diminuzione della raccolta delle pelli in questione è da attribuirsi alla raccolta ed al commercio clandestino, che dilagano in misura preoccupante in molte provincie. Pertanto il suddetto Ministero ha richiamato l'attenzione delle Eccellenze i Prefetti perchè intensificino al massimo la vigilanza, che dovrà principalmente essere esercitata nelle conerie nelle industrie di depilazione, e nelle stazioni ferroviarie, in modo da garantire, quanto più è possibile, che le pelli grezze di coniglio e di lepre siano da parte dei produttori regolarmente conferite ai magazzini di raccolta.

E, quindi, evidente come le disposizioni del Ministero delle Corporazioni mirino al conseguimento di una più rigida osservanza delle norme che disciplinano la raccolta delle pelli più sopra indicate ed a realizzare un maggior incremento della raccolta di un prodotto che in questo momento interessa particolarmente la vita del paese in guerra.

Da parte sua questa Federazione ha provveduto e provvede tuttora ad esercitare, a mezzo dei propri ispettori, un controllo sui magazzini provinciali ed interprovinciali intervenendo energicamente laddove riscontra irregolarità e mancanza di adeguata iniziativa delle Ditte preposte all'esercizio dei magazzini stessi, sia con revocche che con denunce e segnalazioni alle autorità competenti.

E' tuttavia, evidente come solamente una fattiva e consapevole collaborazione delle Ditte esercenti i magazzini e delle Unioni possano contribuire al raggiungimento degli scopi voluti dal Ministero delle Corporazioni.

Pertanto si invitano le Ditte predette, sulle quali grava in particolare la responsabilità della raccolta, a compiere ogni sforzo perchè questa sia incrementata al massimo esercitando un continuo ed assiduo controllo sui raccoglitori autorizzati o denunciando alle competenti autorità ed alla scrivente quegli elementi, produttori o commercianti, che commettessero un qualunque abuso. Le Ditte in questione sono anche invitate, nel modo più categorico ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia.

Sostituzione della tessera ai raccoglitori autorizzati di pelli di coniglio e lepre

L'Unione prov. fascista dei commercianti porta a conoscenza dei raccoglitori autorizzati di pelli di coniglio e lepre, che le tessere di cui sono attualmente muniti dal magazzino interprovinciale di raccolta, sono con effetto immediato sostituite con altre di colore verde scuro; quindi la vecchia tessera non avrà più alcun valore. Gli interessati provvedano pertanto a munirsi della nuova.

COMMERCIANTE: ogni tuo sacrificio sarà premiato con la vittoria delle nostre armi.

IMPOSTA SULL'ENTRATA

Denunce da parte di alimentaristi che vendono generi esenti da imposta

E' stato fatto presente al Ministero delle Finanze che alcuni Uffici del Registro non concedono gli abbuoni stabiliti dall'accordo 27 giugno 1942, n. 66318 (completamento di quello 27 dicembre 1942, n. 71836) stipulato ai fini della pratica applicazione nei confronti dei dettaglianti di generi alimentari dei provvedimenti di esenzione portati dai RR. DD. LL. 19 febbraio 1942, n. 53 e 2 marzo 1942, n. 88, a quegli esercenti che abbiano omissso di presentare la denuncia di cui all'art. 3 del citato accordo n. 66318 o l'abbiano presentata oltre il termine fissato in detto articolo e successivamente prorogato.

Il predetto Ministero, con circolare n. 72528 del 3 c. m. agli Ispettorati Compartimentali delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari ra richiamato di ritenere che nella particolarità del caso segnalato, avuto riguardo ai criteri informatori del detto accordo complementare, la concessione dei citati abbuoni non possa essere negata agli esercenti che abbiano presentato tardivamente la predetta denuncia, salva, ben s'intende, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 (terzo comma) della legge 19 giugno 194, n. 762.

Di detti abbuoni non possono invece beneficiare gli esercenti che hanno omissso di presentare la predetta denuncia. Giova infatti osservare al riguardo che la denuncia, sia pure attraverso una manifestazione unilaterale del contribuente soggetta di poi a controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, costituisce l'elemento base per stabilire se il contribuente stesso effettua anche la vendita di generi alimentari esentati dal pagamento dell'imposta sull'entrata con i provvedimenti legislativi n. 53 e 88. La omissione deve quindi considerarsi alla stregua di una dichiarazione « negativa », nel senso cioè che l'esercente, pur effettuando la ven-

dita al dettaglio di generi alimentari, non vende per altro generi alimentari esenti da imposta.

Spezzoni spago per mietitrici - legatrici

Il Ministero delle Corporazioni comunica quanto segue:

Facendo seguito alla circolare P. 697 del 6 maggio scorso, questo Ministero, allo scopo di costituire una scorta di materia prima per la campagna 1944, dispone che i consumatori di spaghi per mietitrici-legatrici della presente campagna sono obbligati a consegnare gli spaghi usati (spezzoni) in quantità non inferiore al settanta per cento degli spaghi nuovi ricevuti in assegnazione.

Gli spaghi usati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre prossimo ai distributori di spago per mietitrici legatrici (Consorzi Agrari e Commercianti) e saranno pagati in ragione di L. 5 al kg. al netto dell'imposta sull'entrata.

I Consorzi Agrari e le ditte commerciali distributrici prenderanno nota degli spezzoni consegnati, per ogni n. minutivo, nel registro di carico e scarico in loro possesso e rilasceranno agli agricoltori una apposita ricevuta dei quantitativi consegnati distaccandola da un registro a madre e figlia numerato e timbrato in ogni ricevuta dal locale Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Gli spezzoni di spaghi legittimamente trattenuti dagli agricoltori potranno essere utilizzati soltanto per uso aziendale essendone vietata la vendita a terzi.



DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo Duplicatori - Accessori - Dattilografia OFFICINA SPECIALIZZATA per riparazioni di qualsiasi macchina

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente. UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturno, 33
Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI
MEDICINA GENERALE
MALATTIE REUMATICHE SCIATICA
Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Pref. 8775 Udine 8-6-928

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

ABBIGLIAMENTO

Tipi e prezzi degli abiti e soprabiti non prodotti su misura

La Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1943 XXI pubblica il riassunto del provvedimento P. 730 del 9 giugno 1943 XXI relativo ai tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo, non prodotti su misura per il privato consumatore:

Con provvedimento P. 730 del 9 giugno c. a. il Ministero delle Corporazioni, a seguito del provvedimento P. 495, pubblicato nel n. 244 della Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 ottobre 1942 XX, ha autorizzato i produttori di abiti, soprabiti e cappotti da uomo a fabbricare e vendere le confezioni tipo di cui alle tabelle dalla A alla N, annesse al suddetto provvedimento, oltre che nelle misure, 42, 43, 55, 56, 57 e 58, senza alcuna modifica dei prezzi massimi fissati dal provvedimento stesso.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Oggetti di vestiario ad ufficiali e sottufficiali delle FF. AA. degenti in ospedali e luoghi di cura in territorio

Il Ministero delle Corporazioni, a complemento di precedenti circolari ha disposto che agli Ufficiali e Sottufficiali alla cui vestizione non provvede l'amministrazione militare, reduci da zone di operazioni e degenti in ospedali o luoghi di cura in territori, sia rilasciata la carta di vestiario dai Comuni ove si trovano gli ospedali.

Ripartizione tessuti bloccati presso ditte grossiste per divise militari

Il Ministero della Produzione bellica, in analogia a quanto stabilito per le ditte industriali ed artigiane, a richiesta della Federazione, ha autorizzato l'inclusione, nei piani di riparto del panno per ufficiali, di quelle ditte commerciali, che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- abbiano in passato rivolto la loro attività esclusivamente o prevalentemente alla confezione di divise per ufficiali;
- siano in possesso di regolare licenza di P. S. autorizzante la confezione e la vendita delle predette divise (citare la data del rilascio della licenza e da quale autorità concessa).

In considerazione peraltro della esigua disponibilità di panno da ripartirsi, è necessario procedere ad una rigorosa selezione delle ditte interessate.

Le Unioni, pertanto, dovranno inviare l'elenco nominativo delle ditte inquadrare esclusivamente nella organizzazione (ad esclusione quindi di quelle inquadrare per attività analoga anche in altre organizzazioni), che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere A e B.

A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato:

a) l'ammontare complessivo in lire degli acquisti di panno militare effettuati nel 1939 e 1940, previo regolare controllo che le Unioni stesse effettueranno in base alle fatture. Per ciascuna ditta dovrà comunque essere allegato l'elenco delle fatture, vidimate dall'Unione;

b) il numero dei dipendenti adibiti esclusivamente alla preparazione e confezione di divise militari;

c) se la ditta ha rivolto in passato la sua attività esclusivamente o prevalentemente alla confezione di divise militari;

d) la data di rilascio e il numero della licenza di P. S. autorizzante la confezione e la vendita delle divise militari.

e) conferma che la ditta non è inquadrata anche in altre organizzazioni, come confezionista o artigiana.

Tipi e prezzi dei tessuti di canapa verde

Il Ministero delle Corporazioni, ha determinato i tipi ed i prezzi dei tessuti di canapa verde.

I prezzi massimi di vendita che potranno essere praticati dal produttore sono quelli stabiliti franco fabbrica - pagamento 30 giorni netto.

Il grossista potrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %. Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato — di cui al R.D.L. 11 gennaio 1943-XXI n. 65 — e si intende per merce resa franco magazzino del grossista, pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura sconto 1 %.

I prezzi di vendita del dettagliante al consumatore sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata e dell'onere per addizionale a favore dello Stato. La tabella dei prezzi è in visione degli interessati presso l'Unione.

E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti tipo in parola la indicazione della sua ditta, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

E' consentito al fabbricante di vendere i prodotti non tipo già fabbricati o in corso di lavorazione a prezzi non superiori a quelli dei prodotti tipo cui possono essere assimilati. Il prezzo al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 - 40 % riservata al commercio.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 agosto la vendita dei prodotti non tipo non muniti delle indicazioni previste ma non potrà praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore e dal grossista, aumentati rispettivamente del 40 % e del 27 %.

I commercianti grossisti dopo il 1. giugno e dettaglianti dopo il 31 agosto, non potranno vendere i manufatti non tipo ai prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipo cui possono essere assimilati.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti del tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori.

Tabella delle caratteristiche dei prezzi dei tessuti di canapa verde

TIPO 1. — Tela colorata, colori solidi diversi, prodotta con canapa verde greggia - tit. 16 (ordito) e canapa verde greggia tit. 20 (trama), peso al mq. gr. 300; prezzo massimo di vendita dal produttore franco fabbrica L. 24,10 per mq.; prezzo massimo di vendita al consumatore L. 36,25 per metro quadrato.

TIPO 2. — Tessuto colorato per camiceria, colori solidi diversi, prodotto con canapa verde greggia tit. 20 (ordito) e canapa verde greggia tit. 24 (trama); peso al mq. gr. 212; prezzo massimo di vendita dal produttore franco fabbrica L. 18,25 al mq.; prezzo massimo di vendita al consumatore L. 27,45 per mq.

TIPO 3. — Tessuto colorato per tovaglieria, colori solidi diversi, prodotto con canapa verde greggia

Chiusura temporanea dei negozi di vendita al dettaglio di prodotti tessili e dell'abbigliamento, per effetto di richiamo alle armi del titolare

Il Comcoedit, in riferimento ad analogo quesito fatto dalla Federazione ha fatto presente di aver disposto, a domanda dei singoli C. P. C., che erano stati appositamente interessati, che nel mentre nulla osta a che i negozi al dettaglio di articoli tessili e dell'abbigliamento siano chiusi in seguito a richiamo alle armi del titolare, per quanto riguarda i prodotti dei negozi contenuti, gli stessi debbono essere ceduti ad altri negozi al dettaglio della stessa piazza, oppure dati ad altri negozi della piazza per la vendita «per conto», in quanto, non è ammissibile sottrarre merce al normale consumo. I titolari di tali negozi, che sospendono la loro attività, dovranno aver cura di versare al C. P. C. tutti i punti in loro possesso e quelli provenienti dalla cessione delle loro giacenze, in modo che, in caso di riapertura durante il tesseramento, possano riprendere la loro attività con punteggio uguale a quello da loro detenuto al momento della sospensione.

Vestiti e scarpe da lavoro

Norme per i dipendenti di aziende di trasporto

Il Ministero delle Corporazioni ha disposto che i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto in concessione i quali, per legge o per contratto collettivo di lavoro, sono tenuti, durante il servizio, ad indossare la prescritta uniforme, possano prelevare extra tesseramento gli articoli (escluse le calzature) costituenti l'uniforme stessa.

All'uopo le aziende suindicate dovranno rivolgere le domande per il buono di acquisto degli articoli in parola ai Consigli provinciali delle Corporazioni nella cui circoscrizione essi risiedono, allegandovi un elenco nominativo dei lavoratori, con l'indicazione della qualifica di ciascuno.

Le domande dovranno inoltre essere munite del visto dei competenti sindacati interprovinciali.

Per quanto riguarda le calzature da lavoro, resta in vigore l'attuale sistema della distribuzione tramite le Organizzazioni di categoria, entro i limiti dei contingenti assegnati dal Ministero delle Corporazioni.

Tipi e prezzi dei grembiuli e della biancheria da donna, prodotti non su misura, per la vendita attraverso commercianti

Il Ministero delle Corporazioni, ha disciplinato la produzione e la vendita dei grembiuli e della biancheria da donna, non su misura, stabilendone le caratteristiche ed i prezzi.

I prezzi massimi di vendita per le confezioni tipo suddette, da parte del produttore, si intendono per merce in scatole, franco fabbrica, pagamento contanti al netto, imballo esterno al costo. I prezzi dei tessuti da impiegare si intendono franco fabbrica, aumentati dell'onere dell'addizionale di cui al R. D. L. 11 gennaio 1943 n. 65, eventualmente gravante sul prezzo dei tessuti suddetti.

Il grossista, nelle vendite al dettagliante, dovrà attenersi alle norme del provvedimento P. 584, riportato su circolare dell'Unione N. 185 del 20 gennaio 1943.

I prezzi massimi di vendita delle confezioni, dal dettagliante al consumatore, sono quelli previsti dal provvedimento ministeriale, e sono comprensivi dell'onere imposta sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

I produttori sono tenuti ad apporre su ogni capo di confezione un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente l'indicazione della ditta, il tipo della confezione, il prezzo di vendita al consumatore, nonché la categoria e il numero del tipo del tessuto base impiegato.

Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in parola, e dei tessuti non tipo in loro possesso, ai produttori è consentita la vendita delle confezioni non tipo non oltre il 31 agosto 1943, sempreché praticino prezzi non superiori a quelli fissati per le confezioni tipo cui esse sono assimilate, premettendo alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Il grossista potrà vendere fino al 30 giugno 1943 le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vigore del provvedimento, non munito delle indicazioni prescritte, ma dovrà praticare prezzi non superiori alle relative fatture di acquisto franco fabbrica aumentati dell'11,50%. Dopo tale data, le confezioni non tipo dovranno essere vendute dal grossista a prezzi non superiori a quelli stabiliti per le confezioni tipo alle quali possono essere assimilati.

Il dettagliante potrà vendere fino al 31 agosto 1943 le confezioni non tipo acquistate a tutto il 30 giugno 1943, non muniti delle indicazioni prescritte, ma non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura maggiorati:

- del 40 % per confezioni non di seta acquistate direttamente presso il fabbricante;
- del 27 % per confezioni non di seta acquistate presso il grossista;
- del 33 % per confezioni di seta e miste seta acquistate direttamente presso il fabbricante;
- del 22 % per confezioni di seta e mista seta acquistate presso il grossista.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali confezioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipo cui possono essere assimilati, mentre per le confezioni non tipo aventi caratteristiche più pregiate di quelle previste dal provvedimento, esso non potrà praticare prezzi superiori a quelli fissati per la ultima sottoveste del tipo cui la confezione appartiene.

La disciplina in parola si applica anche alle confezioni ricavate a mano, mentre non riguarda le confezioni su misura prodotte con tessuti forniti dal committente privato consumatore.

Diffondete

« Il Commercio Friulano »

Rilevazione fabbisogno prodotti tessili e dell'abbigliamento

L'Unione commercianti comunica:

Si avvertono nuovamente le ditte dettaglianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento di voler provvedere, con ogni urgenza, ove non l'abbiano ancora fatto, a ritirare presso l'Unione o le Delegazioni di zona i moduli per l'indicazione del fabbisogno dei prodotti tipo tesserati, avvertendo che la presentazione delle denunce stesse dovrà improrogabilmente avvenire entro la fine del corrente mese di giugno.

Trasporti

Disciplina dei trasporti dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del Commercio, ha diramato le seguenti disposizioni:

Questo Ministero, riconosciuta la necessità di disciplinare il trasporto dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci di lana e non di lana, presi accordi con i Ministeri delle Comunicazioni, della Guerra e della Produzione bellica, dispone quanto segue:

1) Nessun trasporto di cascami di lavorazione dell'industria tessile, disciplinati dal D. M. 1 aprile 1942 XX, e dal provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943 XXI, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione della Confederazione fascista degli industriali (Confindustria).

La Confindustria stabilirà le norme per l'applicazione del presente provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo delle dipendenze organizzazioni.

2) Nessun trasporto di stracci di lana, disciplinati dal D. M. 8 marzo 1941 XIX e di stracci non di lana, disciplinati dal D. M. 12 marzo 1942, potrà essere effettuato, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione dell'Ente Distribuzione Rottami (Endirot).

L'Endirot stabilirà le norme per l'applicazione del presente

provvedimento, norme che saranno rese note a mezzo degli Uffici Regionali Ricuperi Vari istituiti dall'Endirot.

3) Le autorizzazioni ai trasporti di cascami verranno rilasciate direttamente dalla predetta Confederazione o dagli

« L'Italia fascista può, se sarà necessario, portare oltre il suo tricolore, abbassarlo mai! ».

MUSSOLINI

Enti che potranno essere da questa delegati.

Le autorizzazioni ai trasporti degli stracci saranno rilasciate dai Commissari militari alla raccolta, dipendenti dall'Ufficio staccato del Ministero della Produzione bellica presso l'Ente distribuzione rottami.

4) Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 trasporti che avvengono per ordine e per conto delle Autorità Militari.

5) Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. D. L. 22 aprile 1943 XXI, n. 245.

6) Il presente provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dr. Guido NICOLETTI
SPECIALISTA
OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - Tel. 17-77
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

olivetti
Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti
Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia
Ditta Enrico Tudelli
UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-39
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07

Provvedete in tempo,
se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità. Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.
Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Le vostre galline faranno
UOVA ABBONDANTI
usando la famosa Polvere Ovo Encia che si vende nei principali negozi, drogherie, consorzi agrari. — Provata.
Una prova costa poco! Per acquisti rivolgersi a
ENCIA Via Aquileia 64 (int.) - Telef. 17-80 - UDINE

BANCA CATTOLICA DEL VENETO
SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000
SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA
Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone
Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

Consegne coke di produzione nazionale

Per opportuna conoscenza e norma degli associati, riportiamo qui di seguito il testo della circolare n. 174 diramata il 10 giugno dal Comitato Produttori coke alle Officine Gas:

La Federazione nazionale fascista commercianti combustibili solidi ci comunica che una Officina del Gas — a seguito di presentazione di buoni coke da parte di un commerciante — avrebbe così risposto: « Il quantitativo di coke che possiamo spedire nel corrente trimestre fuori provincia è insufficiente al normale fabbisogno della nostra abituale clientela ed è ormai tutto prenotato ».

La Federazione afferma che risposte di tal genere sono pervenute da varie Officine del Gas.

In proposito dobbiamo ricordare alle aziende che non sono ammesse « prenotazioni » di coke: gli ordini devono essere accettati solo in quanto corredati dai relativi buoni di prelevamento. Derogando a tale disposizione si può verificare il fatto che una Officina tiene a disposizione di suoi clienti commercianti — sprovvisti di buoni — una buona parte del quantitativo che dovrebbe spedire fuori provincia in base al piano nazionale, mentre i buoni di prelevamento rimangono invariati nelle mani di commercianti che non sono abituali clienti dell'Officina stessa.

Come già fatto presente in varie altre circolari, il coke da gas deve essere considerato a disposizione del Ministero delle Corporazioni per la copertura dei buoni grigi, verdi, « bianchi » e cartoline di assegnazione dei C. P. C. ai privati consumatori. Le consegne devono essere effettuate soltanto su presentazione di tali documenti ed esse possono aver luogo per tramite di qualsiasi commerciante. Nel caso si tratti di commercianti che non sono mai stati clienti dell'officina, la consegna avrà luogo senza lo sconto accordato normalmente ai clienti abituali, ma nessun rifiuto potrà essere opposto per il fatto che il commerciante non è cliente dell'azienda.

Le precise disposizioni impartite dal Comitato Produttori Coke risolvono le questioni prospettate a suo tempo dalla Commissione tecnico-economica per il coke e da singoli Sindacati Provinciali in merito all'andamento della distribuzione del coke sulla base dei piani nazionali.

Disciplina della vendita delle macchine utensili

La Federazione naz. commercianti di ferro, metalli e macchine, facendo seguito alla circolare n. 59 dell'11 giugno, con la quale rendeva nota la procedura stabilita dal Ministero della produzione bellica circa il reintegro del magazzino dei commercianti di macchine utensili, precisa quanto segue per ciò che si riferisce alla procedura per la richiesta da parte dei commercianti della « autorizzazione » a vendere le macchine utensili.

La domanda dovrà essere compilata su carta bollata da lire 8 ed inviata al Ministero della produzione bellica — II. Direzione generale, Sezione decretazione e controllo — insieme ad una copia in carta libera della domanda stessa. La richiesta potrà essere del seguente tenore:

Con riferimento alla lettera n. 661916 del 1. giugno corrente, diretta alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine, con la quale codesto Mi-

nistero stabilisce le norme per la vendita ed il reintegro delle macchine utensili dei commercianti, la sottoscritta Ditta....., commerciante in macchine utensili nuove, iscritta all'Organizzazione del commercio con tessera numero....., chiede la prescritta autorizzazione per la vendita delle seguenti macchine nuove di produzione nazionale:

..... (indicare il tipo di macchine ed il suo peso complessivo);

destinate a..... (ditta acquirente con relativo indirizzo completo).

All'uopo allega dichiarazione della ditta acquirente circa le ragioni che giustificano l'acquisto delle macchine (nella dichiarazione la ditta acquirente dovrà evitare espressioni generiche ed ambigue che possano ingenerare dubbi sulla necessità dell'acquisto; dovrà altresì indicare se ha ottenuto la autorizzazione del nuovo impianto da parte del Ministero delle corporazioni nel caso che trattisi di macchine che implichi variazione della potenzialità dello stabilimento).

Timbro della ditta e firma del legale rappresent.

Prezzo dei fiaschi e delle damigiane

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del commercio, ha diramato le seguenti disposizioni:

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 17 gennaio 1942 XX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 dello stesso mese, questo Ministero, su conforme parere del Comitato Tecnico Corporativo per il divieto di fabbricazione e vendita di alcuni articoli vetrari e ceramici, stabilisce quanto appresso:

1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, è vietata la produzione di fiaschi e damigiane di vetro che non corrispondano ai tipi definiti nella tabella appresso riportata.

Con la stessa decorrenza, è vietata la produzione degli aspiraloio diversi dal tipo descritto nella tabella stessa.

2) I prezzi di vendita dei fiaschi, delle damigiane e degli aspiraloio non potranno essere superiori a quelli indicati nella tabella. E' fatto obbligo ai produttori di indicare con inchiostro indelebile su ogni articolo il prezzo di vendita al consumatore che dovrà essere impresso sul materiale di vestizione in cifre di almeno 5 cm. di altezza.

Nelle damigiane il prezzo di vendita dovrà essere impresso sul materiale di vestizione nella parte superiore.

3) E' vietata la vendita sul mercato interno delle pulciannelle tipo « Orvietto » e dei fiaschi toscanelli mezzi pesi, che saranno venduti soltanto per esportazione o per l'infascamento di merce destinata all'esportazione.

E' fatto obbligo ai produttori di contraddistinguere i suddetti prodotti con la lettera « E » scritta con inchiostro indelebile sul materiale di vestizione di ogni articolo, con carattere di cm. 5 di altezza.

4) E' consentita fino al 31 luglio del corrente anno la vendita dei fiaschi e di damigiane non tipo, a condizione però che siano per tali prodotti praticati prezzi non superiori a quelli stabiliti per i corrispondenti prodotti tipo.

5) Per i prodotti che si trovano già in commercio, non muniti dell'indicazione del prezzo, è fatto obbligo al rivenditore di

indicare con inchiostro indelebile il prezzo autorizzato per la vendita al consumo.

6) I prezzi di vendita dei fiaschi e delle damigiane usati dovranno essere inferiori di almeno il 10% ai prezzi stabiliti per i corrispondenti prodotti nuovi.

7) Per la merce venduta da magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati nella tabella in visione presso l'Unione, nelle colonne « prezzo da produttore a commerciante » aumentati del 15%. I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti si intendono per merce non imballata, franco magazzino grossista.

FIASCHI

Per la capacità è ammessa la tolleranza del 2%.

Per il peso della vestizione è ammessa la tolleranza del 10%.

Per il peso del vetro è ammessa la tolleranza del 5%.

Norme sulla disciplina del legname

Il Ministero delle Corporazioni - Comitato Corporativo per la Distribuzione del Legname - comunica quanto appresso:

Da parte di alcune Ditte industriali produttrici di legname è invalso l'uso di subordinare la esecuzione delle assegnazioni di legname disposte dal Comitato Corporativo o dai Consigli Provinciali delle Corporazioni, al ritiro del legname medesimo da parte della Ditta o dell'Ente assegnatario, direttamente sul luogo di produzione, e non su vagone alla stazione ferroviaria più vicina al luogo stesso di produzione, come è chiaramente stabilito nei listini ufficiali dei prezzi pubblicati a cura del Ministero delle Corporazioni.

Tale deplorabile abitudine che si tenta di giustificare adducendo difficoltà di ordine di trasporto, il più spesso assolutamente inesistenti, deve essere energicamente repressa, specialmente quando si abbia la convinzione che attraverso di essa si voglia violare le disposizioni relative al blocco dei prezzi.

La consegna del legname assegnato deve sempre avvenire da parte del produttore franco vagone stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione; così come è sancito dalle vigenti disposizioni; così come sempre è avvenuto in passato, nelle normali relazioni e rapporti di compravendita tra industriale produttore ed acquirente. L'onere del trasporto dal bosco al luogo di effettivo carico o spedizione del legname, e l'onere della organizzazione di tale trasporto non possono e non debbono riguardare che il produttore, il quale soltanto possiede ed è in grado di disporre di tutta l'attrezzatura relativa.

Pertanto ogni e qualsiasi tentativo di evasione a tale preciso obbligo deve ritenersi come una aperta violazione alle norme della legge 8 luglio 1941 XIX n. 645 (art. 3) e dovrà essere energicamente represso dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni, con la immediata denuncia degli inadempienti all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle predette norme di legge.

Si richiama su tale argomento la particolare attenzione di tutti i Consigli delle Corporazioni delle Province di produzione del legname.

Le ditte commercianti di legname, alle quali codesta Unione vorrà dar notizia di quanto sopra, dovranno collaborare alla integrale attuazione delle norme surriportate, segnalando gli eventuali casi di evasione alle norme stesse.

Disposizioni per la vendita delle munizioni da caccia

La Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1943 XXI pubblica il riassunto del provvedimento relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Con riserva d'impartire ulteriori disposizioni, il Ministero delle Corporazioni con provvedimento P. 733 del 14 giugno c. a., facendo seguito alla circolare P. 698 dell'8 maggio u. s., ha comunicato che il ritiro delle munizioni da caccia per la prossima campagna venatoria 1943-44 potrà avvenire soltanto su presentazione della tessera di associazione alla competente Sezione della Federazione nazionale fascista della caccia.

Libri e riviste

Una nuova rassegna mensile Bibliografia germanica

Negli ultimi anni i rapporti letterari e scientifici tra l'Italia e la Germania si sono sempre più intensificati. E' in continuo aumento lo studio della lingua, la richiesta di libri tedeschi. La nuova rassegna mensile « Bibliografia germanica », il cui primo numero è uscito in questi giorni, colma una lacuna finora esistente: di informare cioè regolarmente il libraio ed il bibliotecario, lo studioso ed il tecnico, lo scienziato, il giornalista, il medico e gli intellettuali in genere, di tutto ciò che si va pubblicando in Germania. Recensioni più dettagliate e brevi articoli ci fanno conoscere i libri più in vista, « l'Avvisatore librario » le pubblicazioni recentissime di interesse universale. Una pagina è dedicata al notiziario culturale italo-germanico. La « Bibliografia mensile » è compilata secondo il sistema della « Deutsche Nationalbibliographie » classificando le pubblicazioni in Varia, Politica, Storia, Scienze militari e guerra, Geografia, Giurisprudenza, Scienze economiche e statistica, Commercio e comunicazioni, Filologia, Letteratura, Scritti per la gioventù, Pedagogia, Arte, Musica, teatro, radio e cinema, Filosofia e psicologia, Teologia, Scienze naturali e matematica, Medicina, Tecnica ed artigianato, Agraria. In una rubrica speciale: « Informazioni Librarie » la rassegna si appresta a rispondere alle domande relative a libri ed altre pubblicazioni tedesche rivolte dai propri lettori. Non manca nemmeno tra le pagine della « Bibliografia germanica » qualche bella illustrazione tolta da libri tedeschi di recente edizione.

Bibliografia germanica. Rivista mensile. Firenze, via Santa Margherita a Montici, 3.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposto generale sull'entrata

Una opportuna pubblicazione dell'Unione commercianti

L'Unione provinciale fascista dei commercianti di Udine, con opportuna iniziativa, ha provveduto a pubblicare il testo del R.D.L. 3 giugno 1943 - XXI, N. 452 sulla addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.


Il fascicolo, edito dalla tipografia G. B. Doretti, raccoglie tutte le disposizioni in materia e costituisce pertanto ottima fonte di informazioni per gli interessati i quali potranno acquistarlo al prezzo di L. 2 presso gli uffici dell'Unione in Via Vittorio Veneto, o presso le varie Delegazioni.

ABBONATEVI al COMMERCIO FRIULANO

Piastrelle di maiolica

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del commercio, ha diramato le seguenti disposizioni:

Pervengono frequentemente dai Consigli Provinciali delle



Commercianti!

Ma! come in questo momento

« IL COMMERCIO FRIULANO »

vi è indispensabile.

Abbonatevi!



Corporazioni richieste di revisione dei prezzi di vendita delle piastrelle di maiolica.

Questo Ministero rammenta che di tale prodotto non è ammessa la fabbricazione e conseguentemente la vendita, giusta il decreto ministeriale 17 gennaio 1942 XX, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 stesso mese, n. 14.

SCADENZE

Mese di Luglio

5 LUGLIO. — Termine per il versamento all'Ufficio del Registro (anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali limitatamente ad alcuni capoluoghi di provincia) del contributo del 2 % sui salari operai, trattenuto sui salari pagati nel trimestre gennaio-marzo anno corrente.

Contemporaneamente deve essere presentata da denuncia globale dei salari soggetti a contributo pagati nello stesso periodo e dell'importo del contributo trattenuto.

10 LUGLIO. — Ultimo giorno valido per la presentazione all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette della denuncia di omessa o irregolare notifica d'accertamento, di duplicazione o errori materiali nei ruoli principali o suppletivi di prima serie delle imposte sui redditi di E. M., Complementare e Celibi. Termine di presentazione, da parte delle aziende che abbiano più di dieci dipendenti all'Opera Nazionale Invalidi di guerra, dello stato del personale valido ed invalido alle proprie dipendenze nel semestre gennaio - luglio.

15 LUGLIO. — Termine di scadenza della terza rata di abbonamento al telefono.

Termine per il pagamento della terza rata trimestrale dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio.

La terza culla in casa del nostro condirettore Plinio Palmano

La festività di S. Giovanni ha riserbato alla famiglia del nostro condirettore, camerata Plinio Palmano, la gioia di una terza culla.

La sua gentile signora Giovanna D'Odorico ha dato infatti felicemente alla luce una bella bambina alla quale è stato imposto il nome di Annamaria.

Ci associamo alla gioia del nostro condirettore ed alla piccola Annamaria formuliamo i migliori auguri.

Lieto evento in casa D'Odorico

La casa dell'imprenditore di trasporti Vittorino D'Odorico, cognato del nostro condirettore Plinio Palmano, è stata sabato scorso allietata dalla nascita della piccola Maria Grazia, terzogenita.

Al caro camerata Vittorino D'Odorico ed alla sua gentile signora Marina Tel, le felicitazioni de « I Commercio Friulano ».

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Stato Civile di Udine	
Dal 17 Maggio al 13 Giugno 1943 - XXI	
Nati	128
Morti	105
Matrimoni	43

PER

CONIGLI GALLINE, COLOMBI, ANITRE, OCHE, FARAONE, TACCHINI, FAGIANI, UOVA, PULCINI, RAZZE PREGIATE.

Parco allevamenti: F.lli Pozzo

UDINE - Vicolo degli Orti, 1 - UDINE

— Visitateci —

LA TINTORIA-LAVANDERIA PULITURA A SECCO

G. COMINO

Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19

Renova cappelli borghesi, alpini e da sacerdoti, abiti sbiaditi e macchiati. Conceria e tintoria di pellicce. Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA - D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce